



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 10
Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione. 2

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 11
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Cadorago e Fino Mornasco, in provincia di Como 4

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 12
Mutamento della denominazione del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, in quella di Tremosine sul Garda 20

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 13
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Lurate Caccivio e Villa Guardia, in provincia di Como 21

Supplemento n. 46 - Lunedì 11 novembre 2013

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 10
Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di
panificazione

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando:

- a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti;
- b) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione, nonché l'evoluzione tecnologica dei processi produttivi in funzione del miglioramento qualitativo e dell'incremento della sicurezza igienico-sanitaria;
- c) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriaли di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;
- d) le imprese di panificazione ubicate sul territorio lombardo.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge le definizioni di «attività di panificazione», «panificio», «pane fresco» e «pane conservato» sono quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Ai fini della presente legge l'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, si considerano con riferimento all'azienda, intesa come complesso unitario funzionalmente collegato di beni, anche di diversa natura.

3. Ai fini della presente legge si considera «pane di produzione locale» il pane preparato prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere la minore distanza di trasporto e che rispettano le caratteristiche della stagionalità.

Art. 3
(Esercizio della attività di panificazione)

1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasfazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da inoltrarsi al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Art. 4
(Responsabile dell'attività)

1. Il responsabile dell'attività produttiva è il titolare, ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA.

2. Al responsabile dell'attività produttiva è affidato il compito di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito.

3. Il responsabile dell'attività produttiva deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

4. Il responsabile dell'attività produttiva è assoggettato a un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.

5. Non è assoggettato al corso di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
- b) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo;
- c) diploma afferente la materia oggetto della presente legge; l'elenco dei diplomi di cui al presente punto è individuato dalla Giunta regionale;
- d) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l'attività di panificazione conseguito nel sistema di istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
- e) attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base al quadro regionale degli standard professionali (QRSP), conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore.

6. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.

Art. 5
(Modalità di vendita)

1. Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso il processo produttivo.

2. Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzia lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 2 devono essere esposti in scomparti appositamente riservati e devono essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della normativa nazionale vigente.

4. È obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati, il pane fresco rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.

5. È vietato utilizzare la denominazione di «pane fresco» o di «pane conservato», anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 2.

6. È fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre l'etichetta contenente la dicitura relativa all'indicazione del luogo di provenienza del prodotto e la ragione sociale del produttore.

7. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Art. 6
(Istituzione del contrassegno regionale)

1. La Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offerta rivolta al consumatore, nonché per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale al fine di attestare la vendita del pane fresco.

2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di produttori e panificatori, definisce:

- a) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il conferimento del contrassegno di cui al comma 1;

- b) gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avendo riguardo, in particolare, alle azioni di pubblicizzazione dei panifici e rivendite destinatari del contrassegno di cui al comma 1, nonché alla sensibilizzazione del consumatore finale.

Art. 7
(Registro regionale delle specialità
da forno tipiche della tradizione lombarda)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il «Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione lombarda».

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni dei produttori e panificatori, disciplina le modalità di tenuta del registro regionale individuando le specialità da forno tipiche della tradizione da inserirvi.

Art. 8
(Valorizzazione della filiera lombarda)

1. Regione Lombardia, riconoscendo l'importanza di sostenere e rilanciare l'economia del settore e di migliorare l'offerta al consumatore, valorizza la filiera del pane e dei prodotti da forno attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti interessati.

2. Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, produttori, panificatori, rivenditori e consumatori finali.

3. La Giunta regionale, sentite le associazioni di produttori e panificatori, con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 2, definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.

Art. 9
(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali (ASL) e dai comuni cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 10.

Art. 10
(Sanzioni)

1. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 2.000 a 8.000 euro per il panificio come definito dall'articolo 2, comma 1, che non svolga nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale;
- b) da 1.000 a 4.000 euro ove il responsabile dell'attività produttiva non ottemperi all'obbligo formativo di cui all'articolo 4, comma 4, o non soddisfi alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 5;
- c) da 5.000 a 20.000 euro per il non rispetto dei requisiti previsti nella produzione del pane fresco di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) da 1.000 a 4.000 euro per il non rispetto di ogni singolo obbligo di cui all'articolo 5.

2. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati.

3. In caso di recidiva reiterata il sindaco può disporre la sospensione temporanea dell'attività da tre a dieci giorni.

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano al SUAP, entro centottanta giorni dalla data di cui al presente comma, il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i responsabili dell'attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, sono tenuti alla formazione di cui all'articolo 4, comma 4, entro il termine massimo di dodici mesi dall'attivazione dei corsi.

Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle attività relative all'attività di formazione, previste dall'articolo 4 comma 4, della presente legge, è autorizzata per il 2013 la spesa di parte corrente di 50.000,00 euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse allocate alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» - Programma 02 «Formazione Professionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

3. Per l'istituzione del contrassegno regionale e del Registro regionale delle specialità da forno tipiche della tradizione lombarda, previsti agli articoli 6 e 7 della presente legge, è autorizzata per il 2013 la spesa di parte corrente di 48.000,00 euro.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.

5. Per gli anni 2014 e 2015 le spese di cui ai commi 1 e 3 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziati alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 novembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/175 del 29 ottobre 2013)

Supplemento n. 46 - Lunedì 11 novembre 2013

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 11
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di
Cadorago e Fino Mornasco, in provincia di Como

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. Sono distaccate dal comune di Cadorago e aggregate al comune di Fino Mornasco, in provincia di Como, le porzioni di territorio censite al catasto terreni come da prospetti ed estratti catastali risultanti dalla relazione illustrativa e dalle piante planimetriche allegate alla presente legge, per un totale di mq. 55.823 costituite da 13 particelle del foglio di mappa n. 4 zona censuaria di Cadorago e da 27 particelle del foglio di mappa n. 2 zona censuaria di Bulgorello del N.C.T. di Cadorago.

2. Sono distaccate dal comune di Fino Mornasco e aggregate al comune di Cadorago, in provincia di Como, le porzioni di territorio censite al catasto terreni come da prospetti ed estratti catastali risultanti dalla relazione illustrativa e dalle piante planimetriche allegate alla presente legge, per un totale di mq. 57.880 costituite da 32 particelle del foglio di mappa n. 15 e 16 del N.C.T. di Fino Mornasco.

Art. 2
(Rapporti conseguenti
al mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Como, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Como in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4.
(Norma Finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 3 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e successivi mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 01 «Fondo di riserva».

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 novembre 2013

Roberto Maroni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di rettifica dei confini comunali tra i comuni di Cadorago e Fino Mornasco, in base alle relazioni comunali allegate alle citate delibere consiliari, si sostanzia in una permuta di aree censite in catasto come terreni agricoli, in quanto i confini dei due comuni attraversati dalle S.P. n. 30 e n. 26 risultano poco lineari con numerosi spostamenti delle aree territoriali di competenza a destra e sinistra della viabilità esistente; tale attuale situazione comporta notevoli problematiche legate al controllo sull'abbandono di rifiuti lungo i cigli stradali delle aree stesse. Inoltre il Comune di Cadorago, a seguito della permuta, procederà a mettere in sicurezza il collegamento con la frazione di Bulgorello mediante formazione di una pista ciclopeditone.

Il Comune di Fino Mornasco ha previsto nel vigente PGT un ambito di trasformazione urbanistica accessibile attraverso le aree che insistono sul territorio comunale di Cadorago pertanto la rettifica gli permetterebbe di ovviare al problema.

Le aree interessate dei due comuni, sempre in base alle citate relazioni, sono pressoché equivalenti e con caratteristiche simili; le aree insistenti sul territorio del Comune Cadorago sono azionate nel PGT vigente parte in viabilità, parte in aree e comparti privati e boscati a carattere ambientale, di interposizione tra territorio rurale ed edificato e di porosità nel consolidato urbano, parte in aree ed ambiti a prevalente destinazione agricola, parte in comparti boscati complementari delle attività agricole.

Le aree insistenti sul territorio del Comune di Fino Mornasco risultano inserite nel PGT vigente in aree ed ambiti a prevalente destinazione agricola e comparti boscati complementari delle attività agricole.

Le aree appartengono tutte e per entrambi i Comuni alla rete ecologica provinciale (rif. Relazione tecnica allegata alla delibera CC n. 39 del 29 luglio 2011 e alla delibera CC n. 60 del 9 novembre 2011). Sui sopracitati terreni interessati dalla permuta, secondo entrambe le delibere comunali, non vi sono insediamenti abitativi, pertanto il mutamento delle circoscrizioni comunali non è soggetto a consultazione referendaria (art. 9, comma 6 della l.r.n. 29 del 15 dicembre 2006).

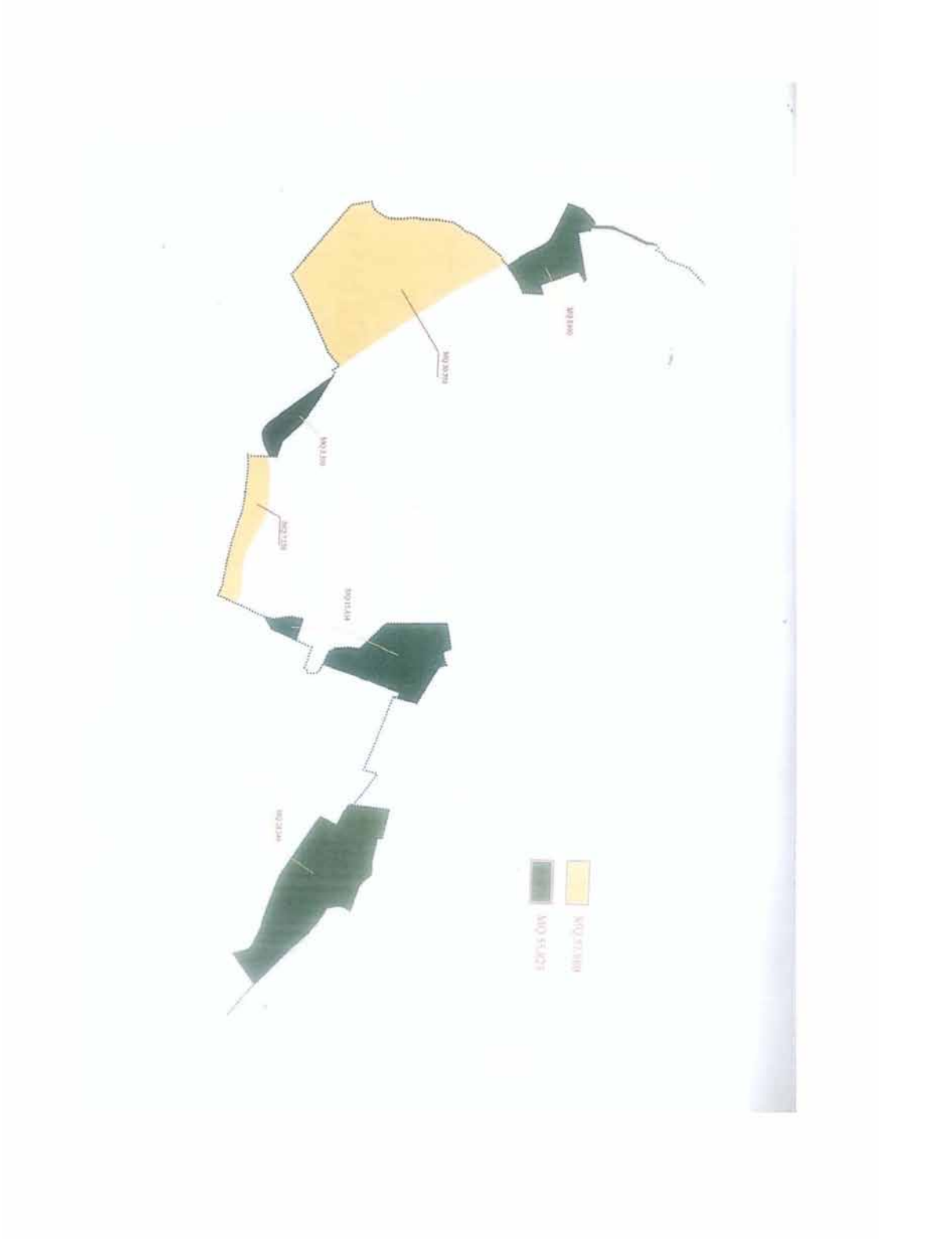
L'area che il comune di Cadorago cederà all'amministrazione comunale di Fino Mornasco è di mq. 55.823, mentre quella che Fino Mornasco cederà al Comune di Cadorago è di mq. 57.880, con una differenza a favore del comune di Cadorago pari mq. 2.057.

Descrizione delle singole particelle coinvolte nella rettifica dei confini:

• Comune di **Fino Mornasco**: superficie complessiva di mq. **57.880** costituita da 32 particelle del foglio di mappa 15 e 16 del N.C.T. di Fino Mornasco;

• Comune di **Cadorago**: superficie complessiva di mq. **55.823** costituita da 13 particelle del foglio di mappa 4 zona censuaria di Cadorago e da 27 particelle del foglio di mappa n. 2 zona censuaria di Bulgorello del N.C.T. di Cadorago.

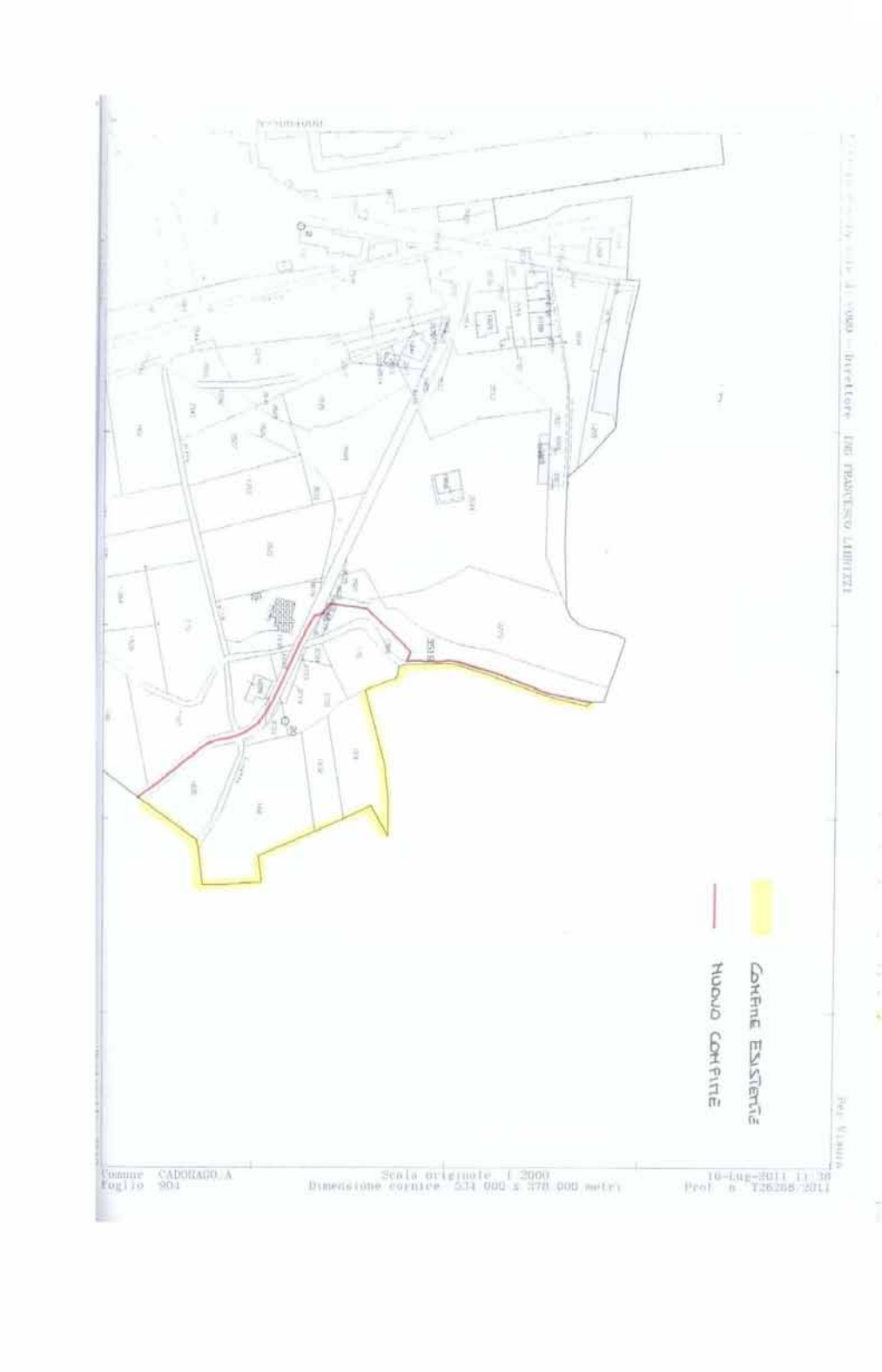
Risulta evidente l'interesse che entrambi i Comuni potrebbero ottenere da un accordo che preveda la permuta delle aree poste a confine s'inquadra nell'ambito di un più razionale assetto del territorio, una maggiore possibilità di controllo e di utilizzo ai fini pubblici dello stesso.

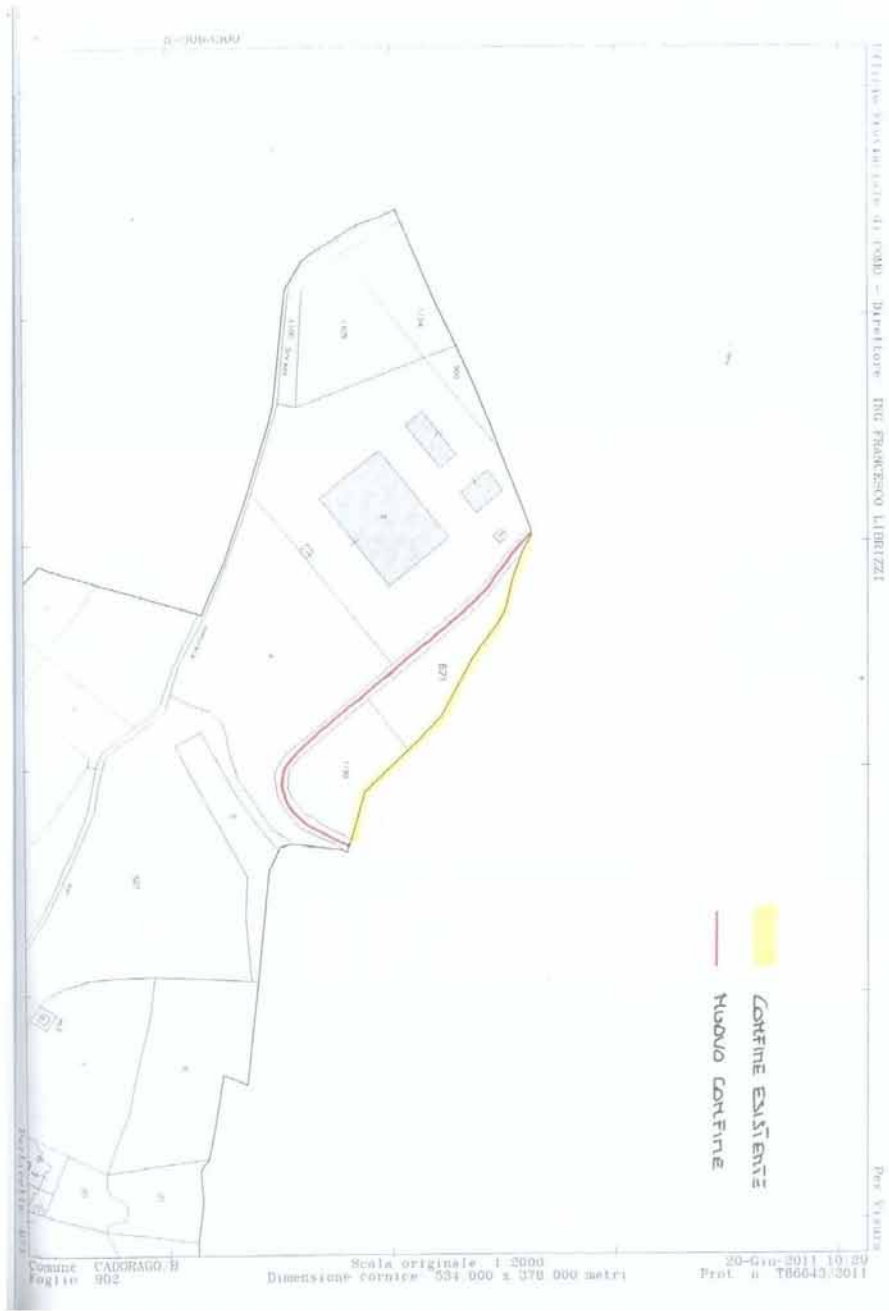


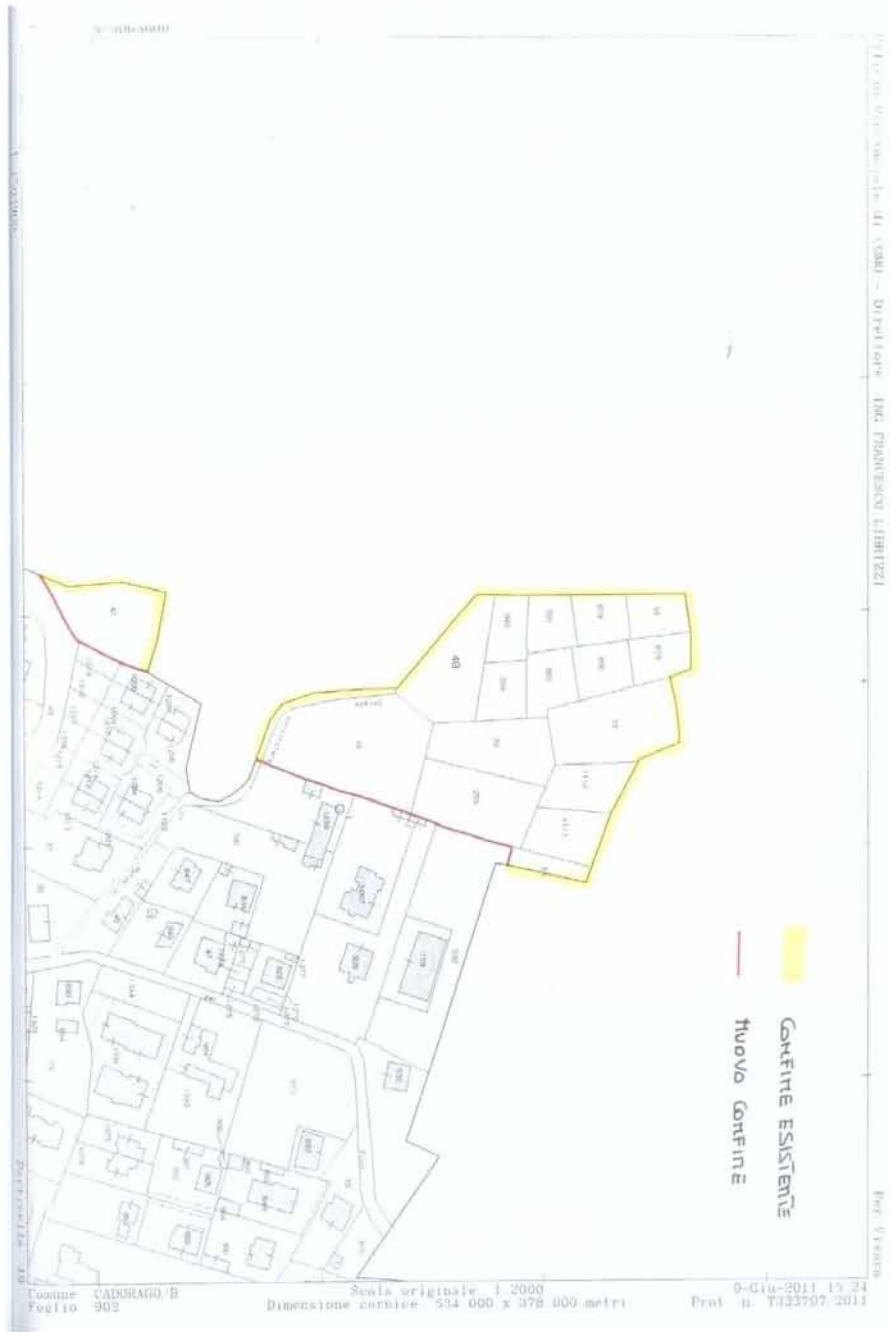
COMUNE DI CADORAGO

MAPPALI INTERESSATI DALLA RETTIFICA DEI CONFINI COMUNALI

numero	ent. cens.	foglio	particella	superficie	
1	CAD	904	1886	300,00	
2	CAD	904	2279	50,00	
3	CAD	904	170	830,00	
4	CAD	904	3724	105,00	
5	CAD	904	3723	15,00	
6	CAD	904	3720	723,00	
7	CAD	904	3719	77,00	
8	CAD	904	3721	48,00	
9	CAD	904	3722	152,00	
10	CAD	904	169	1400,00	
11	CAD	904	1132	750,00	
12	CAD	904	168	2980,00	
13	CAD	904	1835	1200,00	Totale 1-13 8690,00
14	BUL	902	671	1670,00	
15	BUL	902	1199	1680,00	Totale 14-15 3350,00
16	BUL	902	51	500,00	
17	BUL	902	878	520,00	
18	BUL	902	879	520,00	
19	BUL	902	880	520,00	
20	BUL	902	881	500,00	
21	BUL	902	882	510,00	
22	BUL	902	883	480,00	
23	BUL	902	884	500,00	
24	BUL	902	52	1650,00	
25	BUL	902	50	1290,00	
26	BUL	902	49	1320,00	
27	BUL	902	1112	697,00	
28	BUL	902	1113	697,00	
29	BUL	902	259	1420,00	
30	BUL	902	54	240,00	
31	BUL	902	48	2670,00	
32	BUL	902	42	1400,00	Totale 16-32 15434,00
33	BUL	902	56	3600,00	
34	BUL	902	57	7500,00	
35	BUL	902	59	650,00	
36	BUL	902	1351	2204,00	
37	BUL	902	1239	854,00	
38	BUL	902	1249	4630,00	
39	BUL	902	1241	6661,00	
40	BUL	902	1243	2050,00	Totale 33-40 26349,00
Totale				53923,00	







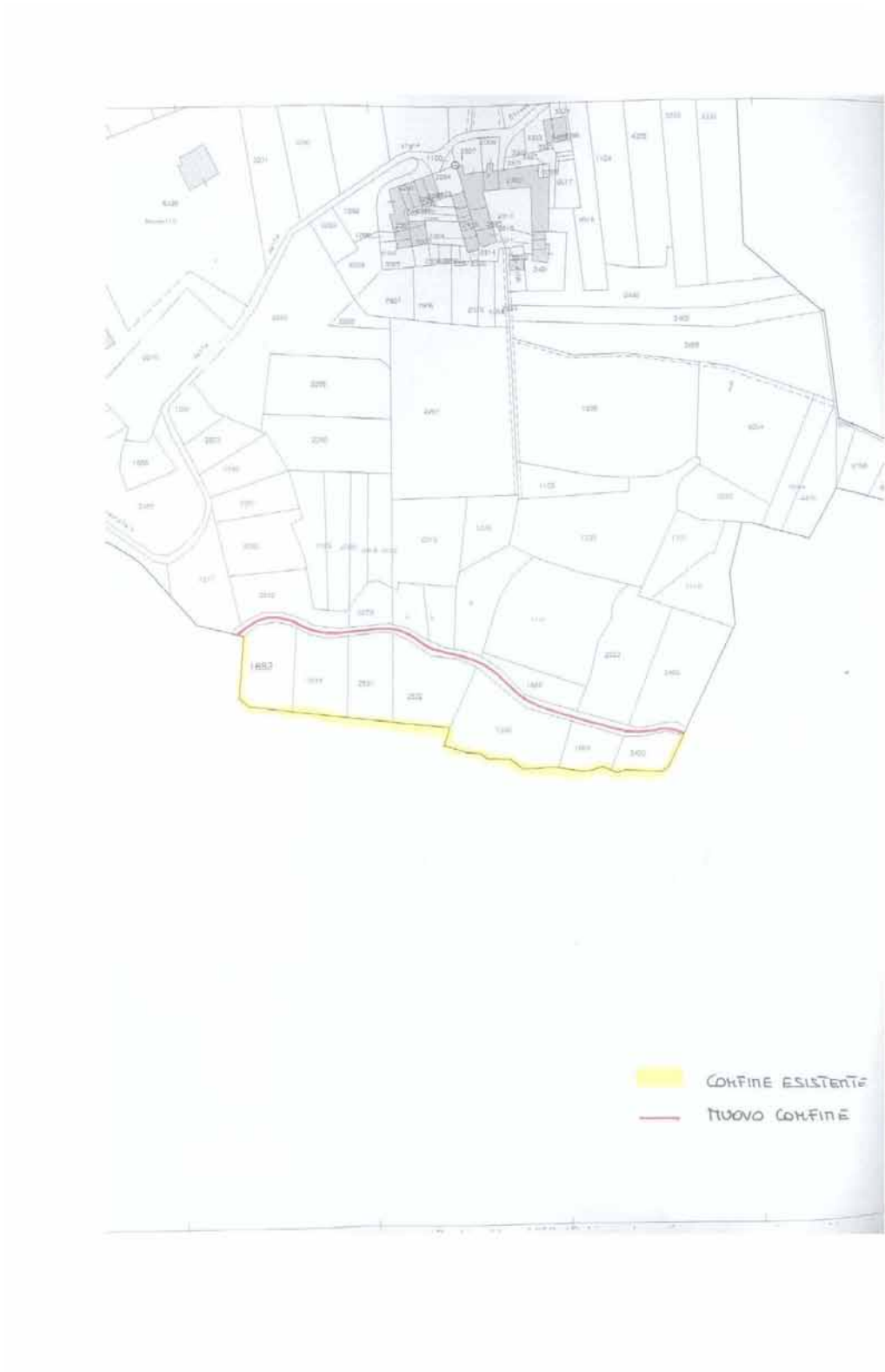
COMUNE DI FINO MORNASCO

MAPPALI INTERESSATI DALLA RETTIFICA DEI CONFINI COMUNALI

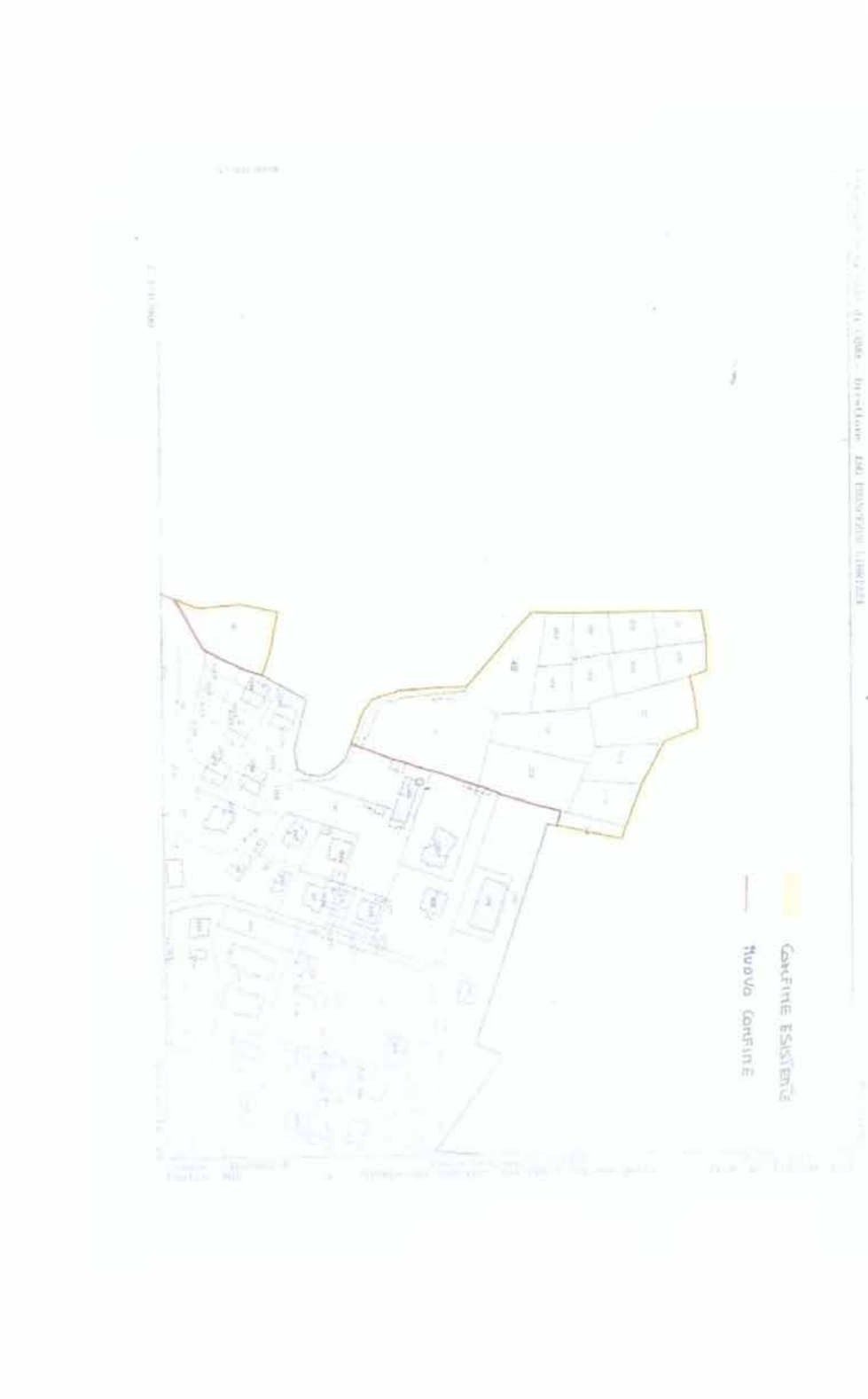
n. prog.	sez. cens.	foglio	particella	superficie
1		915	1078	2500,00
2		915	1662	30,00
3		915	1079	3750,00
4		915	1080	720,00
5		915	2252	600,00
6		915	1001	850,00
7		915	2255	920,00
8		915	2256	1260,00
9		915	2257	440,00
10		915	1231	580,00
11		915	1232	660,00
12		915	1111	2900,00
13		915	2264	1920,00
14		915	2263	6240
15		915	5715	4090
16		915	2261	2620
17		915	2259	9300
18		915	2260	2480
19		915	2258	3550
20		915	2265	2350
21		915	1083	2330
22		915	2251	180
23		915	2253	80
24		915	2254	120
25		915	5716	240
26		916	1662	1040
27		916	2533	1040
28		916	2531	890
29		916	2532	1390
30		916	1380	1740
31		916	1664	510
32		916	3400	520
Totale				57880,00

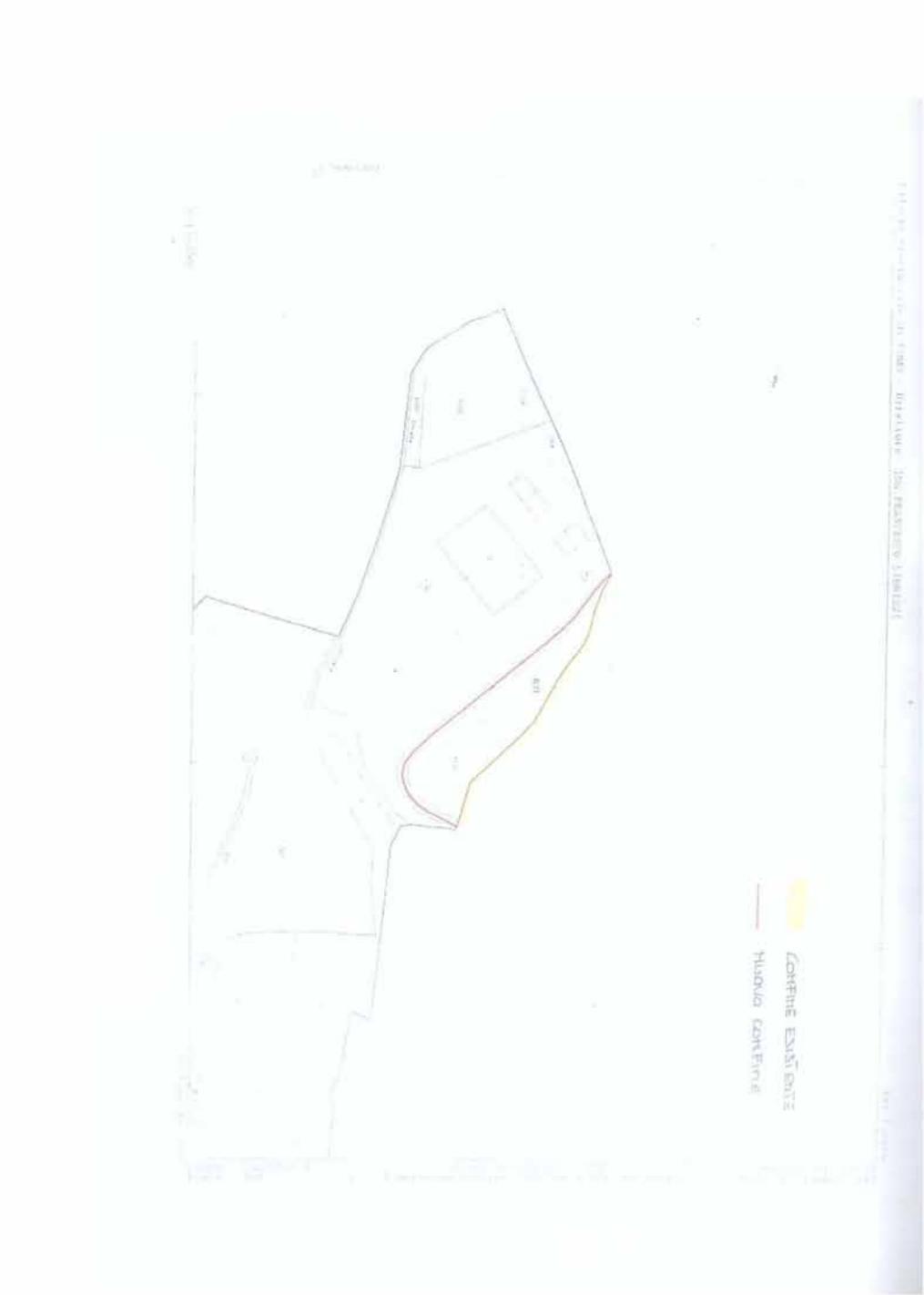
50750,00 parziale

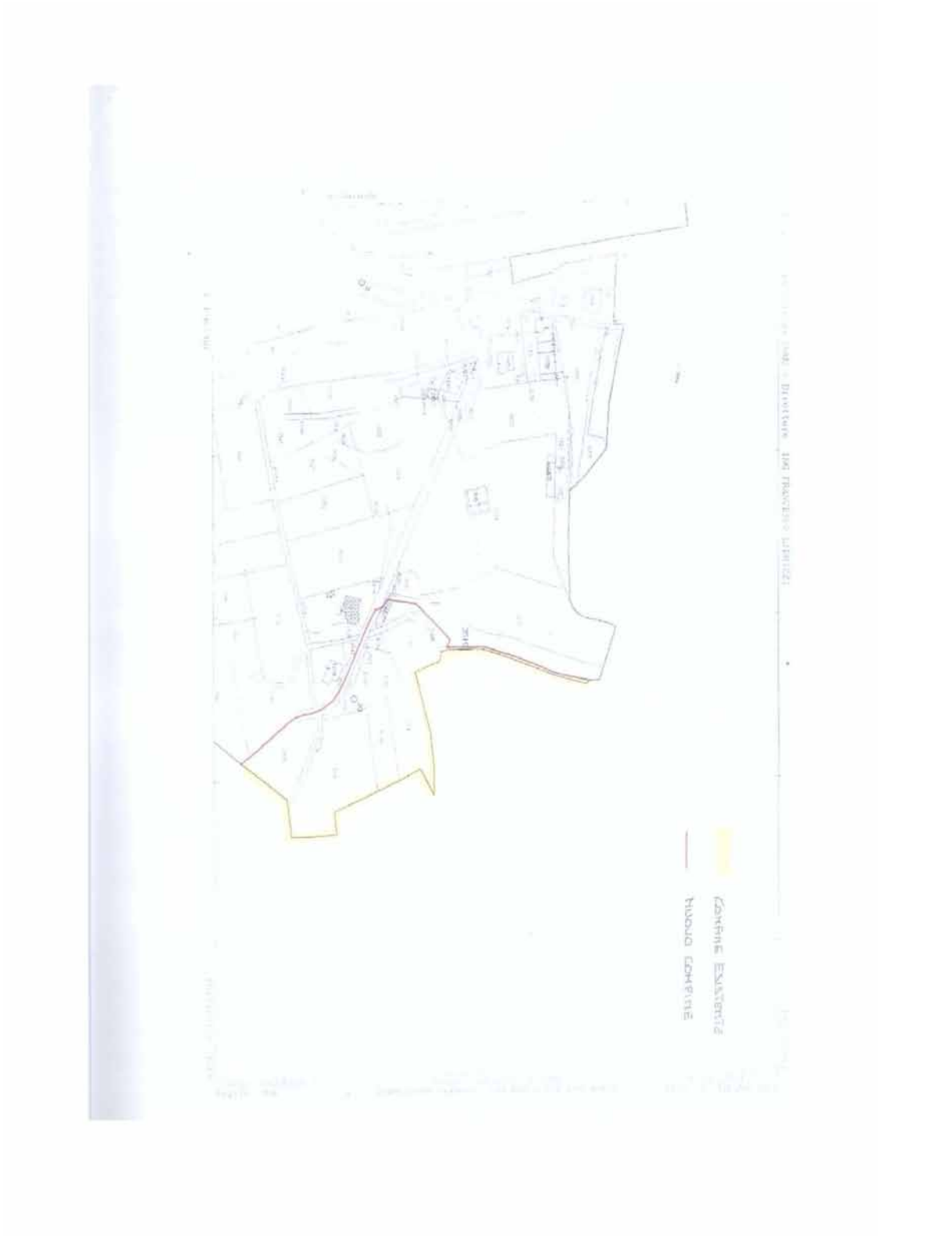


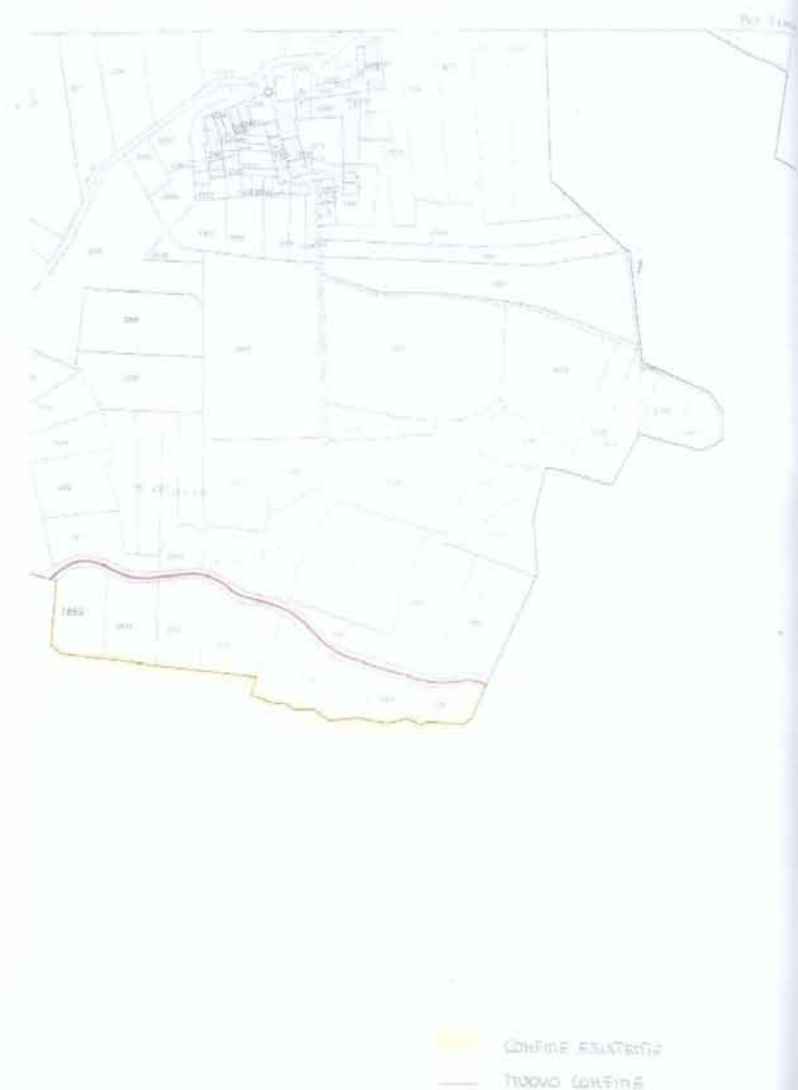


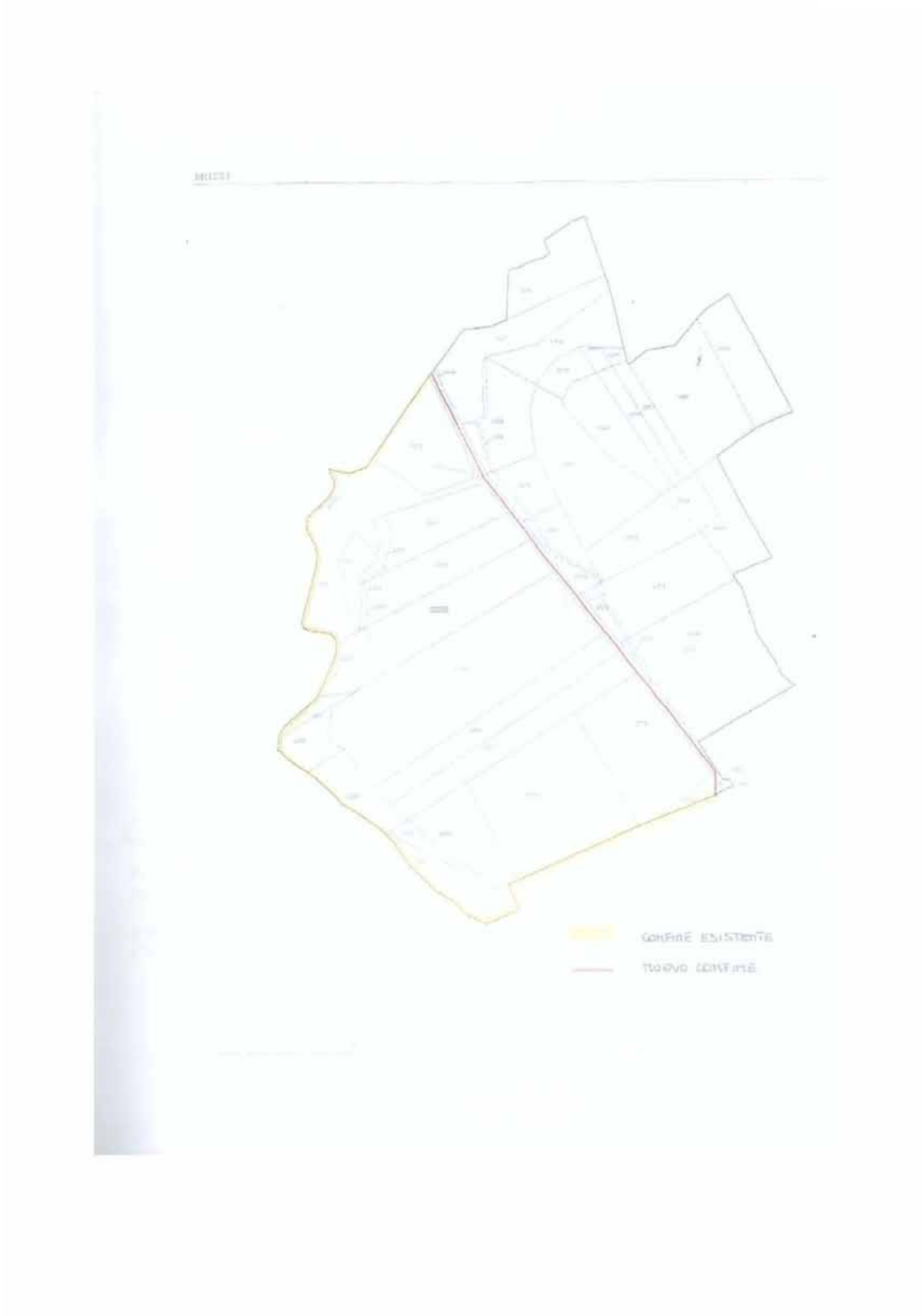












Supplemento n. 46 - Lunedì 11 novembre 2013

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 12
Mutamento della denominazione del comune di Tremosine, in
provincia di Brescia, in quella di Tremosine sul Garda

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La denominazione del comune di Tremosine, in provincia di Brescia, è mutata in quella di Tremosine sul Garda.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 novembre 2013

Roberto Maroni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/177 del 29 ottobre 2013)

Legge regionale 7 novembre 2013 - n. 13
Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Lurate
Caccivio e Villa Guardia, in provincia di Como

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. Sono distaccate dal comune di Villa Guardia e aggregate al comune di Lurate Caccivio, in provincia di Como, le porzioni di territorio censite al catasto terreni come da estratto di mappa risultante dalla relazione illustrativa e dalla pianta planimetrica allegate alla presente legge, per un totale di mq. 3630 di proprietà pubblica costituite da 5 mappali del N.C.T. di Maccio: mappale 4098 mq. 10; mappale 4099 mq. 690; mappale 4100 mq. 710; mappale 4101 mq. 1710; mappale 4102 mq. 510.

Art. 2
(Rapporti conseguenti
al mutamento delle circoscrizioni comunali)

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Como, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3
(Rimborso spese)

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Como in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 4
(Norma Finanziaria)

1. Alle spese di cui all'articolo 3 si provvede mediante impiego delle somme da stanziarsi alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali» - programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e successivi mediante riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 01 «Fondo di riserva».

Art. 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 7 novembre 2013

Roberto Maroni

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E Pianta PLANIMETRICA

La proposta di modifica dei confini comunali tra i comuni di Villa Guardia e Lurate Caccivio si concretizza nel distacco e relativa aggregazione di una porzione di territorio, acquistato negli anni 1994 e 1995 dal Comune di Lurate Caccivio al fine di poter ampliare il proprio cimitero.

I lavori di ampliamento del cimitero sono stati ultimati nel 2007 e le conseguenti opere di urbanizzazione sono state tutte a carico del Comune di Lurate Caccivio.

Aree coinvolte nel distacco

L'area oggetto di distacco pari mq. 3630 è situata alla periferia sud del Comune di Villa Guardia e individuata nel PRG come zona per attrezzature di interesse generale.

Descrizione dei singoli mappali coinvolti nella rettifica dei confini:

Comune di Villa Guardia:

Superficie complessiva di mq. 3630 costituita da 5 mappali distinti al catasto terreni della sezione di Maccio al foglio 5 come di seguito elencate:

mappale 4098 mq. 10;
mappale 4099 mq. 690;
mappale 4100 mq. 710;
mappale 4101 mq. 1710;
mappale 4102 mq. 510.

Conclusioni

L'acquisizione dell'area acquistata per la realizzazione dell'ampliamento del cimitero del Comune di Lurate Caccivio e la richiesta di distacco dal Comune di Villa Guardia è finalizzata all'esigenza di razionalizzare le procedure per gli interventi tecnico-manutentivi presso il cimitero e ad una migliore gestione del servizio.

Data la natura dei terreni e l'assenza di insediamenti abitativi, si deduce che il mutamento delle circoscrizioni comunali non è soggetto a consultazione referendaria (art. 9 comma 6 della l.r. n. 29 del 15 dicembre 2006).

